



Rapporto esplicativo sulla revisione totale della

Ordinanza concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione)

(RS 814.501.261)

Luglio 2017

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

L'ordinanza concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (ordinanza sulla formazione in radioprotezione) è retta dagli articoli 144 capoverso 2, 174 capoversi 2 e 3, 175 capoverso 3, 181 e 183 dell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP). Essa disciplina le formazioni e gli aggiornamenti soggetti all'obbligo di riconoscimento per le persone e i periti attivi nella radioprotezione nei seguenti settori:

- medicina;
- industria;
- impianti nucleari;
- insegnamento, ricerca e trasporto.

L'ordinanza disciplina inoltre le formazioni non soggette all'obbligo di riconoscimento nel settore della radioprotezione per le persone che operano in seno alle autorità e all'amministrazione, alle organizzazioni partner della protezione della popolazione, alla protezione civile e all'esercito, nonché l'istruzione delle persone mobilitate secondo l'articolo 144 ORaP.

Anche se buona parte della struttura corrisponde a quella dell'ordinanza vigente, sono state introdotte alcune novità. Gli attuali articoli 2–5 sulla formazione e l'aggiornamento, ad esempio, non sono stati ripresi poiché i relativi contenuti sono ora contemplati nell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP). L'ordinanza sulla formazione in radioprotezione opera inoltre una distinzione concettuale tra formazione individuale e cicli di formazione e aggiornamento. Finora, la differenza non era chiara. Quando il testo menziona solo «la formazione e l'aggiornamento» fa riferimento sia alla formazione e all'aggiornamento individuali sia ai cicli di formazione e aggiornamento. Le formazioni e gli aggiornamenti individuali sono invece quelli che il singolo individuo può acquisire per vie diverse.

Nel sistema formativo svizzero, le conoscenze in materia di radioprotezione sono trasmesse in modo diverso secondo l'ambito d'applicazione: possono essere insegnate durante la formazione professionale di base oppure, per i medici e come perfezionamento professionale supplementare ai sensi della legge sulle professioni mediche (LPMed)¹, costituire l'oggetto di un titolo federale di perfezionamento. Negli ambiti d'applicazione che non richiedono presupposti formativi specifici (ad es. perito in radioprotezione per la manipolazione di materiale radioattivo non sigillato in un'area di lavoro di tipo B/C o personale di laboratorio), le nozioni di radioprotezione sono offerte sotto forma di formazione mirata. Per questioni di comprensibilità, per tutti questi casi viene utilizzato il termine di «formazione in radioprotezione». Anche «aggiornamento» e «perfezionamento» sono utilizzati diversamente nei vari ambiti d'applicazione (medicina e industria). Per consentire una chiara distinzione tra l'approfondimento delle conoscenze (perfezionamento) e l'aggiornamento delle conoscenze esistenti (aggiornamento), nell'ordinanza viene utilizzato «**aggiornamento** in radioprotezione» nel senso di cui all'articolo 3 LPMed.

1.2 Contenuto della revisione, principali modifiche

Obbligo di aggiornamento

Tra le novità introdotte dalla nuova ordinanza vi è l'obbligo di assolvere un aggiornamento in radioprotezione almeno ogni cinque anni per tutti coloro che hanno a che fare con radiazioni ionizzanti, possono esservi esposti nel quadro della loro attività specifica oppure pianificano od ordinano lavori con esse o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici. Per alcuni, secondo l'articolo 175 capoverso 3 ORaP, il DFI può prescrivere che l'aggiornamento debba

¹ RS 811.11

essere riconosciuto oppure fissare una periodicità diversa tenendo conto del potenziale di rischio. La diversa periodicità è indicata nelle tabelle dell'allegato 3 (portata della formazione e dell'aggiornamento).

Gli aggiornamenti devono essere organizzati in modo da coprire temi rilevanti nell'ottica professionale in conformità agli allegati 1–5 e soddisfare almeno due dei tre punti seguenti:

- ripetizione delle conoscenze acquisite nella formazione di base in radioprotezione;
- aggiornamento delle conoscenze in radioprotezione sulla base dei nuovi sviluppi;
- applicazione pratica di conoscenze acquisite in azienda o di provvedimenti da attuare in caso di evento o incidente.

Competenze, capacità e conoscenze da acquisire

Oltre alle tabelle con contenuti didattici già incluse nell'attuale ordinanza sulla formazione in radioprotezione, sono state inserite come aiuto negli allegati tabelle in cui sono indicate le competenze, le capacità e le conoscenze da acquisire. Queste tabelle sono state elaborate da un gruppo di lavoro dell'UFSP, dopo aver consultato determinate società specializzate e organizzazioni, conformemente alle linee guida internazionali della Commissione europea nell'ambito del progetto di formazione MEDRAPET³. Per questo si è tenuto conto di raccomandazioni internazionali relative all'istruzione in generale e ad altre specifiche per la radioprotezione. Lo scopo è di garantire che al termine del ciclo i partecipanti, oltre a padroneggiare i contenuti didattici, li sappiano porre in relazione tra loro e, su questa base, acquisiscano anche competenze complesse in materia di radioprotezione.

Adeguamento a nuove professioni

L'ordinanza è stata adeguata a nuove professioni (ad es. tecnico di sala operatoria diplomato o consulente in materia di radon), nell'ambito delle quali si possono acquisire competenze in radioprotezione seguendo una formazione in materia. Essa include inoltre i cicli di formazione per le applicazioni estese in odontoiatria (tomografia volumetrica dentale), nonché per l'impiego di tomografi volumetrici digitali in otorinolaringoiatria e in chirurgia oro-maxillo-facciale, e pure i cicli di formazione per veterinari che effettuano tomografie computerizzate sugli animali o che manipolano sorgenti radioattive non sigillate.

1.3 Ripercussioni

Confederazione

L'applicazione delle disposizioni avviene nel quadro dell'attività di vigilanza e/o riconoscimento dell'UFSP, della Suva, dell'IFSN e del DDPS.

Cantoni

Con il sostegno del DDPS, i Cantoni devono applicare le disposizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento delle persone soggette all'obbligo di formazione e aggiornamento che, in caso di incidente o emergenza, hanno a che fare con radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure pianificano od ordinano lavori con esse.

Titolari di licenze e imprese mobilitate

I titolari di licenze sono invitati a coordinare la formazione e l'aggiornamento del personale dell'azienda e a custodire la relativa documentazione.

³ [EC Radiation Protection No 175](#): Guidelines on radiation protection education and training of medical professionals in the European union, 2014

Anche per le imprese mobilitate che, in caso di incidente o emergenza, gestiscono infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici vige ora l'obbligo di formazione e aggiornamento per le persone responsabili della radioprotezione. I servizi responsabili definiscono quali persone devono essere formate e aggiornate, e si assicurano che ne sia disponibile un numero sufficiente. Il DDPS è disponibile a offrire il suo sostegno. Le formazioni possono ad esempio essere svolte dalla scuola dell'Istituto Paul Scherrer o sotto l'egida del Gruppo di coordinazione degli ispettori dei cantoni latini (GCICL).

2 Commenti ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto ed esclusione dal campo d'applicazione

La formazione per le persone che fanno parte di organizzazioni d'emergenza è già contemplata dall'ordinanza vigente e ora è sancita anche nel campo d'applicazione. Il concetto di organizzazioni d'emergenza non viene più utilizzato nella presente ordinanza. I servizi interessati sono definiti in modo più esaustivo nell'allegato 5 della presente ordinanza.

Art. 2 Obiettivi della formazione

Per garantire la manipolazione sicura delle radiazioni ionizzanti, tutte le formazioni devono contenere determinati aspetti fondamentali della radioprotezione. In questo articolo vengono pertanto stabiliti gli obiettivi generali della formazione e dell'aggiornamento per le persone di cui all'articolo 172 ORaP.

Art. 3 Cicli di aggiornamento

Tra i cicli di aggiornamento non rientrano solo quelli appositamente offerti a tale scopo dalle istituzioni di formazione, ma anche le manifestazioni interne di aggiornamento che, ad esempio, coinvolgono un fisico medico secondo l'articolo 36 ORaP o conferenze e seminari nei quali sia dato opportunamente spazio alla radioprotezione. La forma e le modalità dell'aggiornamento sono lasciate all'istituzione che offre l'aggiornamento, l'importante è che vengano coperti almeno due dei tre punti seguenti:

- a. ripetizione delle conoscenze acquisite;
- b. aggiornamento e nuovi sviluppi;
- c. conoscenze acquisite in azienda o in caso di incidente.

Secondo il capoverso 2 i contenuti dell'aggiornamento devono essere riferiti alla pratica. Gli argomenti devono essere proposti traendo esempi dalla pratica per promuovere uno scambio di esperienze.

Ogni organizzatore di un aggiornamento, ad esempio un ospedale con il coinvolgimento di un fisico medico o un'organizzazione che svolge una conferenza, deve rilasciare ai sensi del capoverso 4 un attestato di partecipazione alla fine dell'aggiornamento.

Sezione 2: Riconoscimento di formazioni e aggiornamenti

Art. 4 Riconoscimento di cicli di formazione e aggiornamento e di formazioni individuali

L'articolo disciplina il riconoscimento di cicli di formazione e aggiornamento in radioprotezione ai sensi degli articoli 174 e 175 ORaP come pure il riconoscimento di formazioni e aggiornamenti individuali secondo l'articolo 178 ORaP.

Il capoverso 2 è stato ripreso dall'articolo 10 capoverso 3 dell'ordinanza vigente.

Art. 5 Durata di validità

Il testo del nuovo articolo è stato ripreso dall'articolo 7 dell'ordinanza vigente e rimane in vigore come tale.

Art. 6 Condizioni per lo svolgimento di un'attività permessa

Questo articolo disciplina le condizioni per lo svolgimento di un'attività permessa nell'ambito della radioprotezione.

Nelle disposizioni transitorie (art. 15) è stabilita l'attuazione dell'obbligo di aggiornamento all'entrata in vigore dell'ordinanza.

Art. 7 Procedura

Questo articolo descrive sia la procedura per il riconoscimento di cicli di formazione e aggiornamento

sia quella per il riconoscimento di formazioni individuali secondo l'articolo 4. I contenuti e i livelli di tassonomia sono stabiliti nelle tabelle.

Lo svolgimento dei corsi è lasciato alle istituzioni, alle istanze o ai Cantoni.

Art. 8 Contenuto della domanda di riconoscimento per i cicli di formazione e aggiornamento

Questo articolo descrive la documentazione che deve contenere una domanda per la procedura di riconoscimento di cicli di formazione o aggiornamento soggetti all'obbligo di riconoscimento. Stabilisce inoltre che per i cicli di aggiornamento non è richiesto l'esame finale.

Art. 9 Certificato

Dopo aver superato con successo i cicli di formazione e aggiornamento soggetti all'obbligo di riconoscimento i partecipanti devono ricevere un certificato che attesti la loro partecipazione (corrisponde in gran parte all'articolo 11 dell'ordinanza vigente). Le istituzioni di formazione e aggiornamento sono tenute a conservare i dati dei partecipanti per 30 anni. In questo modo è possibile controllare quali cicli una persona ha assolto anche in caso di smarrimento del certificato di formazione o aggiornamento.

Art. 10 Casi particolari

Questo articolo disciplina i casi particolari per le formazioni in radioprotezione secondo l'articolo 182 ORaP integrate nella formazione professionale di base. Per il riconoscimento, il testo impone inoltre esplicitamente l'obbligo di rispettare i requisiti di cui all'allegato 2 e di coinvolgere l'UFSP nell'elaborazione dei cicli in medicina qualora questi prevedano temi rilevanti nell'ottica della radioprotezione.

Art. 11 Revoca ed estinzione del riconoscimento di cicli

Questo articolo è stato ripreso invariato dall'articolo 13 dell'ordinanza vigente.

Sezione 3: Altre disposizioni

Art. 12 Compiti e attribuzioni delle autorità di riconoscimento

Questo articolo corrisponde all'articolo 16 dell'ordinanza vigente con la differenza che ora trova applicazione anche per i cicli di aggiornamento. La dose di radiazione massima accumulabile è stabilita nell'ambito della pertinente decisione di riconoscimento.

Art. 13 Obbligo di notifica delle istituzioni di formazione e aggiornamento

Il termine per trasmettere le informazioni alle autorità di riconoscimento è di due settimane prima dell'inizio di un ciclo di formazione o aggiornamento riconosciuto. Questo termine permette alle autorità di riconoscimento, all'occorrenza, di svolgere un'ispezione durante i corsi. Considerato che per i cicli di aggiornamento non è previsto alcun esame, la notifica della data e del luogo in cui si svolge l'esame è tuttavia necessaria solo per i cicli di formazione.

Diversamente dall'ordinanza attuale, devono essere notificati solo i dati delle persone che hanno concluso con successo il ciclo. Non è quindi necessario notificare i dati di coloro che non lo hanno superato.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

Considerato che si tratta di una revisione totale, l'ordinanza vigente è abrogata.

Art. 15 Disposizioni transitorie

Secondo questo articolo, che disciplina la transizione dall'ordinanza vigente a quella nuova, i corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti secondo il diritto vigente possono essere ancora iniziati per cinque anni a contare dall'entrata in vigore della nuova ordinanza. Dopodiché non sono più riconosciuti e devono essere sottoposti a una nuova procedura di riconoscimento.

Le formazioni individuali acquisite in conformità al diritto attuale mantengono la loro validità. Le

persone che hanno l'obbligo di seguire un aggiornamento riconosciuto devono assolverlo nel rispetto della portata e della corrispondente periodicità di cui agli allegati 1–5, ossia almeno ogni cinque anni (con alcune eccezioni nel settore degli impianti nucleari).

Art. 16 Entrata in vigore

Questo articolo non necessita di spiegazioni.

Allegati 1–5

Gli allegati 1–5 riguardano i requisiti per il riconoscimento delle formazioni e degli aggiornamenti nei seguenti ambiti:

- Allegato 1: Attività nel settore medico per medici, dentisti, chiropratici, veterinari
- Allegato 2: Attività nel settore delle professioni mediche (esclusi medici, dentisti, chiropratici, veterinari) e commercio nel settore medico
- Allegato 3: Attività nel settore degli impianti nucleari
- Allegato 4: Attività nei settori dell'industria, del commercio, dell'insegnamento, della ricerca e dei trasporti
- Allegato 5: Attività di persone che, in caso di incidente o di emergenza, hanno a che fare con radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure pianificano od ordinano lavori con esse o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici

I contenuti di tutti e cinque gli allegati sono strutturati in modo identico.

Le tabelle sono state impostate tenendo conto delle crescenti esigenze, delle possibilità tecniche e dei relativi aspetti della radioprotezione per queste categorie professionali. Se necessario, possono essere incluse nelle tabelle nuove categorie professionali, ad esempio in medicina, con una revisione parziale dell'ordinanza. Se le necessarie formazioni di base o i titoli di perfezionamento in campo medico prevedono contenuti didattici per ulteriori competenze, le attività permesse, le competenze e i contenuti didattici possono essere opportunamente adeguati nelle tabelle a condizione che siano soddisfatti i requisiti dei contenuti per le ulteriori competenze.

Tabella 1: Categorie professionali interessate nei relativi ambiti

In questa tabella, nella prima colonna vengono elencate e numerate le categorie professionali menzionate. La numerazione permette di identificare le formazioni e viene ripresa nelle tabelle successive. Determinate categorie professionali sono presenti in diversi ambiti ma sono citati in un solo allegato, ad esempio il perito in radioprotezione in un'area di lavoro di tipo B/C, che può operare in diversi settori, ma viene menzionato solo al numero 1 per l'industria, il commercio, l'insegnamento, la ricerca e i trasporti.

La seconda colonna disciplina la formazione che una persona deve assolvere in radioprotezione e specifica la formazione di base necessaria.

Nella terza colonna figurano le attività permesse nei singoli ambiti allo scopo di precisare quali possono essere svolte con una determinata formazione. Questo elenco indica in particolare quali persone possono esercitare, con la dovuta formazione, la funzione di perito in radioprotezione.

Tabella 2: Competenze, capacità e conoscenze necessarie per i relativi ambiti

In questa tabella sono elencate le competenze, le capacità e le conoscenze di base che i partecipanti devono possedere al termine della formazione. Queste competenze, capacità e conoscenze si riferiscono alle applicazioni rilevanti nei rispettivi campi professionali.

Tabella 3: Portata della formazione e dell'aggiornamento per i cicli nei relativi ambiti

Questa tabella disciplina la portata della formazione e dell'aggiornamento, e la periodicità richiesta degli aggiornamenti.

Per le categorie professionali che hanno la possibilità di assolvere formazioni supplementari volte

all'acquisizione di nuove competenze (ad es. tecniche radiografiche estese), le unità didattiche di aggiornamento delle diverse formazioni non devono essere svolte cumulativamente. Si precisa inoltre se il ciclo di aggiornamento deve essere riconosciuto dall'autorità preposta.

Tabella 4: Contenuti della formazione e dell'aggiornamento per i cicli nei relativi ambiti

Questa tabella è un approfondimento della tabella 2 ed elenca i contenuti didattici concreti che devono essere trattati durante le rispettive formazioni. I contenuti sono ponderati in base a delle cifre. La tassonomia, riferita ai livelli della tassonomia di Bloom, è composta di cinque livelli:

- 1: Conoscenze: elencare, schizzare, nominare, descrivere, riprodurre
- 2: Comprensione: interpretare, spiegare, esporre, formulare, presentare
- 3: Applicazione: applicare, allestire, risolvere, eseguire, calcolare, realizzare, configurare
- 4: Analisi: scegliere, ripartire, analizzare, confrontare
- 5: Valutazione: valutare, decidere, giudicare, classificare, stimare

I contenuti dei cicli di aggiornamento devono allinearsi a quelli della tabella.

I contenuti didattici si riferiscono alle applicazioni rilevanti nei rispettivi campi professionali. Va precisato che per ogni tabella è possibile confrontare la ponderazione solo all'interno di una categoria professionale, ma non tra categorie diverse.

3 Commenti ai singoli allegati e alle tabelle

Allegato 1: Attività nel settore medico per medici, dentisti, chiropratici, veterinari

I termini «Prescrizione», «giustificazione» ed «esecuzione» sono utilizzati ai sensi dell'articolo 29 ORaP.

Nelle tabelle 1 e 4 si parla di ambito di dose debole, medio e forte. Questi concetti sono definiti nell'articolo 26 ORaP. I requisiti della necessaria formazione in radioprotezione sono legati alla modalità d'applicazione.

Allegato 2: Attività nel settore delle professioni mediche (esclusi medici, dentisti, chiropratici e veterinari) e commercio nel settore medico

Ambiti d'applicazione MP 4, MP 5 e MP 6: in considerazione delle diverse formazioni per tecnici di radiologia medica, questi ambiti d'applicazione sono presentati nella tabella in tre settori. Ogni specialista che ha conseguito una formazione in radiologia medico-tecnica può operare nella radiologia, nella radio-oncologia e nella medicina nucleare. La differenza consiste nella funzione di perito in radioprotezione. Solo nella formazione per tecnici di radiologia medica presso una scuola universitaria professionale (SUP) è integrata a livello di formazione di base la necessaria formazione in radioprotezione per la funzione di perito in radioprotezione nella medicina nucleare. I diplomati della formazione per tecnici di radiologia medica presso una scuola specializzata superiore (SSS) devono assolvere un'ulteriore formazione in radioprotezione se intendono esercitare la funzione di perito in radioprotezione. L'ordinanza prescrive che il perito in radioprotezione nella medicina nucleare, oltre alla necessaria formazione in radioprotezione, assolva almeno ogni cinque anni un aggiornamento riconosciuto dell'UFSP.

Ambiti d'applicazione MP 7, MP 8 e MP 9: gli assistenti di studio medico e altro personale medico con autorizzazione per eseguire radiografie possono, una volta conclusa con successo la necessaria formazione, eseguire esami di stabilità. Sono esclusi gli esami di stabilità sugli impianti per la tomografia computerizzata, la mammografia e la radioscopia.

Ambito d'applicazione MP 9: altro personale medico: il personale medico che, dopo aver concluso una formazione medica (senza autorizzazione per eseguire radiografie), desidera svolgere le attività permesse in ambito radiologico di un assistente di studio medico ha la possibilità di acquisire l'autorizzazione per eseguire radiografie a torace ed estremità seguendo una formazione supplementare. Il presupposto minimo per la formazione in radioprotezione per «altro personale medico» è una formazione professionale conclusa nell'ambito medico a partire dall'AFC. L'UFSP ha stilato un elenco delle possibili professioni sanitarie. L'elenco aggiornato è pubblicato sul sito dell'UFSP e può essere scaricato in formato pdf.

Ambiti d'applicazione MP 13 e MP 14: i cicli di formazione per applicazioni estese (ad es. tomografia volumetrica dentale) in odontoiatria sono stati integrati nell'allegato 2.

Ambito d'applicazione MP 15: la formazione in radioprotezione è una parte obbligatoria del programma per i tecnici di sala operatoria. Naturalmente anche altri tecnici di sala operatoria diplomati SSS o infermieri di sala operatoria diplomati con un attestato di capacità dell'Associazione svizzera degli infermieri hanno la facoltà di assolvere la formazione in radioprotezione.

Allegato 3: Attività nel settore degli impianti nucleari

Questo allegato disciplina le attività permesse alle categorie professionali che operano nell'ambito degli impianti nucleari e le loro competenze acquisite sulla base di una determinata formazione come pure la durata e la periodicità dei cicli di formazione e di aggiornamento. Vi sono inoltre elencati contenuti didattici concreti.

Allegato 4: Attività nei settori dell'industria, del commercio, dell'insegnamento, della ricerca e dei trasporti

Ambito d'applicazione I 2: per la «manipolazione di materiale radioattivo non sigillato a basso potenziale di rischio» possono essere svolti lavori con rischi contenuti di contaminazione e di incorporazione. L'autorità di vigilanza valuta nel singolo caso, in funzione dell'attività, del rischio di incorporazione del materiale radioattivo e della complessità dei lavori se si tratta di «manipolazione di materiale radioattivo non sigillato a basso potenziale di rischio» e stabilisce la formazione necessaria per il perito in radioprotezione.

Ambito d'applicazione I 6: per svolgere attività soggette all'obbligo di licenza in qualità di perito in radioprotezione internamente agli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU) secondo l'articolo 9 ORaP, è necessaria una formazione in radioprotezione come perito in radioprotezione per poter controllare la presenza di sorgenti radioattive (I 6).

.

Ambito d'applicazione I 10: il potenziale di rischio nella manipolazione di sorgenti radioattive sigillate è valutato considerando i seguenti criteri:

- tipo di costruzione dell'impianto (dispositivo di protezione totale);
- requisiti in termini di sicurezza e messa in sicurezza;
- accessibilità delle sorgenti;
- entità dell'attività.

L'autorità di vigilanza decide in base a questi criteri la formazione necessaria per i periti in radioprotezione che manipolano «sorgenti radioattive sigillate a basso potenziale di rischio».

Allegato 5: Attività di persone che, in caso di incidente o di emergenza, hanno a che fare con radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure pianificano od ordinano lavori con esse o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici

Tra le persone che, in ragione della loro attività, in caso di incidente o di emergenza hanno a che fare con radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure pianificano od ordinano lavori con esse o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici rientrano in particolare persone attive presso autorità e amministrazioni, polizia, pompieri (professionisti e di milizia), organizzazioni sanitarie di salvataggio, nella protezione civile, nell'esercito e in organizzazioni e aziende. Per queste persone non era sinora richiesta una formazione riconosciuta in radioprotezione. Per la maggior parte delle persone in questione tale formazione non sarà richiesta neppure in futuro. Continueranno infatti a ricevere una formazione non soggetta all'obbligo di riconoscimento oppure, come persone mobilitate, sarà loro impartita un'istruzione per il caso di incidente o di emergenza. Secondo l'articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge sulla radioprotezione (LRaP)⁴ il Consiglio federale può nominare quali persone mobilitate (N 6) tutti coloro che rientrano negli ambiti d'applicazione N 1-N 5.

Per un determinato gruppo di specialisti e formatori (N 1-N 4) una formazione di qualità elevata è comunque importante, perché in caso di incidente o di emergenza potrebbero essere esposti a un rischio considerevole e/o sono chiamati ad assumersi una notevole responsabilità nei confronti di terzi (in particolare anche nei confronti della popolazione). L'introduzione di un obbligo di riconoscimento per la formazione di queste persone può garantire non solo una qualità adeguata delle formazioni, ma anche la loro unitarietà. I requisiti e i contenuti delle formazioni sono stati aggiornati.

⁴ RS 814.50

Nell'intento di impostare questa tabella in modo più chiaro per le diverse persone, negli ambiti d'applicazione N 1-N 5 sono stati riportati esempi.

A differenza degli altri allegati, l'allegato 5 contiene anche una quinta tabella che riporta un elenco e gli obblighi dei servizi responsabili per la formazione in seno ad autorità e amministrazioni, polizia, pompieri (professionisti e di milizia), organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile, esercito, organizzazioni e aziende.

La rappresentazione grafica seguente illustra le diverse strutture N 1-N 5 e le persone mobilitate (N 6).

